



**PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
INFRASTRUTTURE E RETI 2014 – 2020**

*CCI 2014IT16RFOP002*

**DOCUMENTO PER IL BENEFICIARIO CONTENENTE LE CONDIZIONI PER IL  
SOSTEGNO RELATIVE A CIASCUNA OPERAZIONE**

**Versione 2 del 02.03.2020**

## Indice

1. Acronimi .....	2
Premessa .....	3
2. Obiettivi del “Documento per il beneficiario contenente le condizioni per il sostegno alle operazioni finanziate” .....	3
3. Principali caratteristiche del PON Infrastrutture e Reti FESR 2014-2020.....	4
4. Glossario .....	7
5. Regole di ammissibilità della spesa .....	10
6. Condizioni specifiche concernenti i prodotti e i servizi da fornire nell'ambito dell'operazione anche con riferimento al piano finanziario.....	14
7. Informazioni da conservare e da comunicare .....	16
8. Procedure per garantire un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative a un'operazione .....	18
9. Obblighi in materia di informazione e pubblicità .....	19
10. Modalità di accesso alle informazioni e gli orientamenti necessari per lo svolgimento delle attività in capo ai beneficiari .....	20
11. Principali riferimenti amministrativi per il beneficiario .....	22
Allegati.....	23
Allegato 1: Principali riferimenti normativi .....	23

## 1. Acronimi

<b>Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea</b>	TFUE
<b>RDC</b>	Regolamento disposizioni comuni, ovvero il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.
<b>Fondi SIE</b>	Fondi strutturali e di investimento europei
<b>PON, PON I&amp;R</b>	Programma Operativo Nazionale "Infrastrutture e Reti" FESR 2014-2020
<b>AdG</b>	Autorità di Gestione
<b>AdC</b>	Autorità di Certificazione
<b>AdA</b>	Autorità di Audit
<b>Si.Ge.Co.</b>	Sistema di Gestione e Controllo del Programma
<b>MOP</b>	Manuale Operativo delle Procedure dell'Autorità di Gestione
<b>RLA</b>	Responsabile di Linea d'Azione
<b>UCIL</b>	Unità Controlli di Primo Livello
<b>DPR</b>	Decreto del Presidente della Repubblica
<b>PRA</b>	Piano di Rafforzamento Amministrativo
<b>CUP</b>	Codice Unico di Progetto
<b>CIG</b>	Codice Identificativo di Gara
<b>ITS</b>	Intelligent Transport Systems
<b>ALI</b>	Aree Logistiche Integrate
<b>GdV</b>	Gruppo di Valutazione delle proposte progettuali presentate dai potenziali beneficiari

## Premessa

Il presente documento intende fornire una descrizione delle procedure adottate dall'AdG per garantire che i beneficiari dispongano di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione.

Il documento è suscettibile di aggiornamenti in rispondenza a mutamenti del contesto, ovvero ad esigenze organizzative ed operative che dovessero manifestarsi nel corso dell'implementazione della procedura.

Le informazioni fornite nel presente documento descrivono la situazione del sistema di gestione e controllo alla data del mese di novembre 2019– vs 2.

Per ogni aggiornamento sono registrate nella tabella a seguire la data di revisione, il numero della versione e le principali modifiche apportate rispetto alla precedente versione.

Versione	Data	Principali modifiche
Vs 2	Marzo 2020	Seconda versione

## 2. Obiettivi del “Documento per il beneficiario contenente le condizioni per il sostegno alle operazioni finanziate”

La politica di coesione 2014-2020, oltre a rafforzare il principio di partenariato, attribuisce particolare rilevanza al raggiungimento dei risultati, approccio che rafforza la centralità del ruolo dei beneficiari, partners cruciali dell'Autorità di gestione per il raggiungimento degli obiettivi di policy stabiliti dal Programma Operativo Nazionale “Infrastrutture e Reti” FESR 2014-2020 - CCI: 2014IT16RFOP002 - che, intervenendo nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, c.d. regioni meno sviluppate, con risorse finanziarie pari a 1.843.733.334 € (di cui: FESR – 75%, Quota nazionale – 25%), mira a promuovere uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella TEN-T (Asse I) e a sviluppare sistemi di trasporto sostenibili (Asse II), coerentemente all'ambito dell'Obiettivo Tematico 7 “Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete”.

L'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., stabilisce che l'Autorità di Gestione di un Programma Operativo, nello svolgimento delle operazioni di selezione delle operazioni, provveda affinché sia fornito al Beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno che comprenda i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione.

In tale cornice, l'Autorità di Gestione del PON I&R, ha predisposto il presente “Documento per il beneficiario contenente le condizioni per il sostegno alle operazioni finanziate” per garantire che i beneficiari dispongano di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, quale strumento di riferimento per la corretta gestione e realizzazione dei progetti. In particolare, al fine di garantire il funzionamento del sistema di gestione e controllo e ridurre il rischio di errori ed irregolarità, il documento richiama l'attenzione sulle principali condizioni da rispettare, riguardanti, in particolare: *i)* le norme in materia di ammissibilità sia comunitarie che nazionali; *ii)* i requisiti specifici relativi a prodotti o servizi che dovranno essere forniti nell'ambito dell'operazione; *iii)* il piano finanziario e termine per l'esecuzione dell'operazione; *iv)* i requisiti concernenti la contabilità separata o una codificazione contabile adeguata; *v)* le indicazioni

relative alle informazioni da conservare e comunicare, e sulle modalità di conservazione dei documenti; vi) gli obblighi in materia di informazione e pubblicità.

### **3. Principali caratteristiche del PON Infrastrutture e Reti FESR 2014-2020**

Al fine di fornire una chiara visione d'insieme della strategia del PON "Infrastrutture e Reti" FESR 2014-2020 e di guidare i beneficiari nella presentazione ed implementazione delle proposte progettuali, lo schema seguente descrive sinteticamente per ciascun asse prioritario, le priorità d'investimento associate, nonché i relativi obiettivi specifici e linee d'Azione ed individua i potenziali beneficiari previsti.

Asse prioritario	Priorità d'investimento	Obiettivi specifici	Linea di Azione	Beneficiari indicati nel PON I&R
I - Favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nel la TEN-T	7.a Favorire la creazione di uno spazio livello nazionale e miglioramento del con investimenti nella TEN-T	1.1 Potenziamento della modalità ferroviaria a livello nazionale e del miglioramento del servizio in termini di qualità e tempi di percorrenza	I.1.1 Completare le infrastrutture strategiche relative agli archi e ai nodi della rete centrale europea ed in particolare i "Grandi Progetti" ferroviari, concentrando gli interventi sulle quattro direttrici prioritarie che attraversano l'Italia individuate dallo schema comunitario TEN-T ed eliminando i colli di bottiglia [infrastrutture, tecnologie e ERTMS della rete centrale]	RFI
			I.1.2 Completare le infrastrutture strategiche relative agli archi nazionali di adduzione ai corridoi ferroviari europei della rete centrale [infrastrutture, tecnologie e ERTMS della rete globale]	
		1.2 Ottimizzazione del traffico aereo	I.2.1 Contribuire alla implementazione del sistema di gestione del traffico aereo del Cielo Unico Europeo (SESAR)	ENAV
II - Sviluppare e migliorare sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista del l'ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile	7.c Sviluppare e migliorare sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di Miglioramento della competitività del trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, locale sostenibile	2.1 Miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale	II.1.1 Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali (con Autorità Portuale costituita) e interportuali di interesse nazionale, ivi incluso il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi; potenziare le Autostrade del mare per il cargo Ro-Ro sulle rotte tirreniche ed adriatiche per migliorare la competitività del settore dei trasporti marittimi	Porti e Interporti di Catania, Nola, Marcanise e altri porti e interporti della rete Ten-T
			II.1.2 Potenziare i collegamenti multimodali di porti e interporti con la rete globale ("ultimo miglio") favorendo una logica di unitarietà del sistema - limitatamente alle aree logistiche integrate di rilevanza per la rete centrale	Porti di Augusta, Gioia Tauro, Napoli e Taranto, e gli interporti campani (Marcanise e Nola) di Bari e altri porti e interporti della rete Ten-T
			II.1.3 Ottimizzare la filiera procedurale, inclusa quella doganale, anche attraverso l'interoperabilità tra i sistemi/piattaforme telematiche in via di sviluppo (Sportello Unico Doganale, Sportello marittimo, UIRNet, Port Community System), in un'ottica di single window/one stop shop	Uirnet, Agenzia delle Dogane, Capitanerie di Porto e ulteriori soggetti che si inseriscono nei meccanismi di

Asse prioritario	Priorità d'investimento	Obiettivi specifici	Linea di Azione	Beneficiari indicati nel PON I&R
				ottimizzazione della filiera procedurale
	7.b Migliorare la mobilità regionale, per miglioramento della mobilità regionale, secondari e terziari all'infrastruttura della TEN-T, compresi i nodi multimodali	2.2 Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e miglioramento dei collegamenti multimodali	II.2.1. Potenziare i collegamenti multimodali degli aeroporti con la rete globale ("ultimo miglio") e migliorare i servizi di collegamento - limitatamente ai nodi "Core"	Soggetti proprietari delle infrastrutture intermodali
			II.2.2 Realizzare piattaforme e strumenti intelligenti di info-mobilità per il monitoraggio e la gestione dei flussi di traffico di merci e di persone [principalmente sistemi ITS, sistemi informativi e soluzioni gestionali, strumenti di monitoraggio del traffico, ecc.]	Soggetti istituzionalmente preposti; altri soggetti pubblici e privati
III - Assistenza Tecnica	N.A.	3.1 Garantire il buon funzionamento di tutte le fasi dei macro processi gestionali: preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di reti, risoluzione di reclami, controllo e audit	III.1.1 Supporto alle attività di Programmazione e gestione del Programma attraverso attività di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo (trasversale agli Assi Prioritari)	AdG
			III.1.2 Rafforzamento della governance multilivello del Programma	
			III.1.3 Adeguamento e potenziamento delle competenze tecnico-amministrative degli uffici del Ministero impegnati nelle attività di programmazione, gestione, attuazione e controllo del programma	
			III.1.4 Valutazione e studi, informazione e comunicazione	

## 4. Glossario

Con l'intento di favorire la comprensione del presente documento e la corretta implementazione delle procedure descritte nel Si.Ge.Co. e nel MOP dell'AdG, risulta necessario disporre di un linguaggio tecnico e di definizioni univoche. In tal senso, lo schema di seguito riportato raccoglie il significato dei principali termini tecnici della regolamentazione 2014-2020.

<b>Politica di coesione</b>	Politica dell'Unione intesa a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, conformemente all'articolo 174 TFUE
<b>Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)</b>	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo di coesione, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Il regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce le norme comuni applicabili ai cinque fondi SIE (art. 1 dell'RDC). In conformità alla terminologia dell'RDC, qualsivoglia riferimento ai «fondi» include solo tre fondi della politica di coesione: il FESR, l'FSE e il Fondo di coesione
<b>Priorità di investimento</b>	Ciascuno degli obiettivi dettagliati riportati nei regolamenti relativi al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione, che non sono mutualmente esclusivi, a cui tali fondi sono destinati a contribuire. Sono collegati in modo specifico agli 11 obiettivi tematici previsti per i fondi SIE (considerando 7 del Regolamento FESR)
<b>Accordo di Partenariato</b>	Documento che delinea il quadro entro cui uno Stato membro riceve il sostegno dei fondi SIE, dettando, in particolare, l'elenco degli obiettivi tematici da supportare in virtù dei fondi SIE, le relative dotazioni finanziarie e i collegamenti tra i vari programmi (art. 14 dell'RDC)
<b>Programma Operativo</b>	Documento che detta la strategia di uno Stato membro o di una regione per contribuire alla strategia Europa 2020 mediante il FESR, l'FSE e/o il Fondo di coesione, conformemente ai regolamenti e all'Accordo di partenariato dello Stato membro (artt. 27 e 96 dell'RDC)
<b>Sistema di Gestione e Controllo del Programma</b>	Documento che descrive la governance del Programma individuando gli organismi e le procedure sottese alla direzione strategica e operativa
<b>Piano di rafforzamento amministrativo</b>	Documento descrittivo delle condizioni che consentano il superamento delle criticità riscontrate nel corso dei precedenti periodi di programmazione, attraverso la definizione di modalità operative (in sede di realizzazione, monitoraggio, controllo delle operazioni) semplificate e chiare in termini di assunzione di responsabilità
<b>Convenzione di concessione del finanziamento e degli obblighi relativi alle fasi di attuazione degli interventi pubblici</b>	Atto disciplinante l'accordo tra Autorità di gestione e beneficiario con il quale gli stessi regolano diritti e oneri sottesi alla concessione di un finanziamento a valere sul PON I&R FESR 2014-2020 per l'implementazione di un'operazione
<b>Beneficiario</b>	Un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR e del regolamento FEAMP, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 del Regolamento (UE) n.

	1303/2013, l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi
<b>Operazione</b>	Un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dall'Autorità di gestione del Programma in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più Priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari del Programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari
<b>Costi ad imputazione diretta</b>	Costi relativi a risorse utilizzate in modo esclusivo per la realizzazione dell'operazione o del progetto
<b>Costi ad imputazione indiretta</b>	Costi riguardanti le risorse utilizzate in diversa misura per una pluralità di operazioni o progetti da imputare all'operazione/progetto in esame secondo criteri di riparto fisico –tecnic
<b>Costi di funzionamento</b>	Costi generali (personale, materiali, locali, ecc.) da imputare con opportuni criteri di riparto equi e verificabili
<b>Documentazione giustificativa delle spese<sup>1</sup></b>	<p>Di seguito sono riportati i documenti principali per maggior dettaglio e completezza si rimanda agli Allegati 11.1, 11.2 e 11.3.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Per gli investimenti infrastrutturali: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proposta progettuale approvata indicante le tipologie di spese ammissibili</li> <li>▪ Convenzione tra beneficiario e Autorità di Gestione</li> <li>▪ Copia della documentazione relativa alla procedura d'appalto</li> <li>▪ Atto di aggiudicazione dell'appalto</li> <li>▪ Contratto/convenzione stipulato con l'aggiudicatario con il dettaglio dei costi stabiliti per ogni attività da effettuarsi (p.e. materiali, personale, spese generali)</li> <li>▪ Documentazione probatoria relativa all'espletamento delle procedure di gara</li> <li>▪ Studio di fattibilità</li> <li>▪ Progetto preliminare, esecutivo, definitivo</li> <li>▪ Certificati di pagamento redatti dal Direttore dei Lavori, relativi ad ogni Stato di Avanzamento Lavori</li> <li>▪ Fattura o ricevuta fiscale o altri documenti di equivalente valore probatorio, intestati al beneficiario in originale.</li> <li>▪ Estratti conti o ricevute bancarie a riprova dell'avvenuto pagamento</li> <li>▪ Altri documenti previsti dalla normativa vigente</li> </ul> </li> <li>✓ Per i servizi <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proposta progettuale approvata indicante le tipologie di spese ammissibili</li> <li>▪ Convenzione tra beneficiario e Autorità di Gestione</li> </ul> </li> </ul>

<sup>1</sup> Tutti i documenti giustificativi di spesa, dovranno essere annullati in originale con un timbro che richiami l'Azione del PON I&R FESR 2014/2020 sulla quale il progetto è finanziato. Nel caso in cui il documento giustificativo della spesa sia nativamente digitale è necessario che nella descrizione del documento si richiami l'Azione del PON I&R sulla quale il progetto è finanziato.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Copia dei documenti relativi alla gara e procedura di assegnazione dell'incarico</li> <li>▪ Copia del contratto, convenzione o lettera d'incarico debitamente sottoscritta</li> <li>▪ Relazione sulle attività svolte</li> <li>▪ Fattura o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente</li> <li>▪ Documentazione attestante le procedure di evidenza pubbliche seguite</li> <li>▪ Altri documenti previsti dalla normativa vigente</li> </ul> <p>✓ Per il personale (costi generalmente riconducibili a contratti di lavoro dipendente e contratti con lavoratori autonomi parasubordinati)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Copia della lettera d'incarico o dell'ordine di servizio con l'indicazione delle competenze del lavoratore, delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse devono essere svolte, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore/uomo), firmato dal responsabile dell'unità operativa coinvolta e controfirmata per presa visione da parte del lavoratore</li> <li>▪ Copia di tutti i timesheet a cadenza mensile firmati dalla persona che partecipa al progetto e dal responsabile della rispettiva unità operativa coinvolta</li> <li>▪ Copia del cedolino riferita al periodo rendicontato</li> <li>▪ Prospetto di calcolo del costo orario</li> </ul>
<p><b>Documentazione giustificativa di pagamento</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bonifico, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile dal quale si evinca l'importo ed il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definito esborso finanziario</li> <li>✓ Estratti conto o ricevute bancarie o altre attestazioni bancarie da cui risulti evidenza dell'avvenuto pagamento degli assegni e/o dei bonifici</li> <li>✓ Mandato di pagamento quietanzato dall'Istituto bancario cassiere o tesoriere (nel caso di beneficiario di natura pubblico o assimilabile)</li> </ul>

## 5. Regole di ammissibilità della spesa

L'Autorità di Gestione, in applicazione del *framework* regolamentare 2014-2020 e coerentemente al Regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, è chiamata ad assicurare che le spese sostenute a valere sul PON "Infrastrutture e Reti" FESR 2014-2020 rispondano a principi di:

- **effettività e pertinenza:** la spesa è concretamente sostenuta e connessa all'operazione cofinanziata;
- **legittimità:** la spesa sostenuta è conforme alla normativa comunitaria e nazionale;
- **localizzazione dell'opera cofinanziata:** la spesa sostenuta deve essere relativa ad una operazione localizzata nel territorio interessato dal Programma;
- **prova documentale:** la spesa sostenuta deve essere comprovata da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- **temporalità:** le spese sono ammissibili se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023 e non possono essere selezionate le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'AdG, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. dettaglia la cornice normativa di riferimento in tema di ammissibilità delle operazioni finanziabili mentre il Regolamento (UE) n. 1301/2013 fornisce le dovute precisazioni rispetto alle condizioni da rispettare per le operazioni finanziabili a valere sul FESR; inoltre, le norme nazionali sono chiamate a specificare l'approccio dello Stato membro in tema di ammissibilità della spesa secondo la giurisdizione interna.

Pertanto, con l'obiettivo di ricostruire le specifiche disposizioni previste da tale complesso di norme in un'ottica di semplificazione mirante ad aumentare il livello di *compliance* in tema di ammissibilità della spesa delle operazioni finanziate, il presente paragrafo individua gli aspetti generali e le tipologie di spese ammissibili alla luce della regolamentazione UE e nazionale.

➤ L'ammissibilità della spesa

### **Aspetti generali**

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. dettaglia la cornice normativa di riferimento in tema di ammissibilità delle operazioni finanziabili, stabilendo che i fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi (art. 66). Più nello specifico, ai sensi dell'art. 65, il RDC dichiara che le spese sono ammissibili se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023 e non possono essere selezionate le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'AdG, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario. Le spese ammissibili dell'operazione da cofinanziare attraverso i fondi SIE sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione e generate

direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario<sup>2</sup>.

Dette disposizioni non si applicano alle spese riconducibili alle seguenti tipologie di operazioni: *i)* assistenza tecnica; *ii)* strumenti finanziari; *iii)* assistenza rimborsabile soggetta a obbligo di rimborso integrale; *iv)* premi; *v)* operazioni soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato; *vi)* operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o standard di costi unitari, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette; *vii)* operazioni attuate nell'ambito di un piano di azione congiunto, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette; *viii)* operazioni per le quali gli importi o i tassi di sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR; *ix)* operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino i 50.000 euro.

Il beneficiario può ricorrere alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC), con riferimento alle previsioni dagli articoli 68, 68 bis e 68 ter del Reg. (UE) n. 1303/2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 1046/2018 (cd. Omnibus), previo accordo dell'AdG, indicherà i documenti necessari per la rendicontazione delle spese a secondo delle tipologie di OSC utilizzate nel rispetto alle indicazioni regolamentari.

Per quanto riguarda le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento (OGE) - ovvero interventi che generano flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente – si prevede l'applicazione di quanto disposto dall'art. 61 del Reg. (UE) 1303/2013.

In particolare, il regolamento prevede quanto segue:

- I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione, con l'eccezione dei risparmi sui costi risultanti dall'attuazione di misure di efficienza energetica, sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.
- Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento
- La spesa ammissibile dell'operazione o cofinanziata dai fondi SIE è ridotta anticipatamente tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione dell'operazione sia il periodo successivo al suo completamento.

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 61 del Reg. 1303/2013, le entrate nette potenziali dell'operazione sono determinate in anticipo tramite uno dei seguenti metodi, scelto dall'AdG per un settore, sottosettore o tipo di operazione:

- applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sottosettore applicabile all'operazione secondo la definizione di cui all'allegato V o in uno degli atti delegati;
- calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato per il settore o sottosettore applicabile all'operazione, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o regione interessata.

Le disposizioni in materia di operazioni che generano entrate nette non trovano applicazione, oltre che per i progetti disciplinati dalla normativa in materia di aiuti di Stato, anche nei seguenti casi: *i)* operazioni o parti di operazioni sostenute esclusivamente dal FSE; *ii)* operazioni il cui costo ammissibile totale non supera 1 000 000 EUR; *iii)* assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi; *iv)* assistenza tecnica; *v)* sostegno da o a strumenti finanziari; *vi)* operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari; *vii)* operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune; *viii)* operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR.

Le entrate nette potenziali devono essere determinate in anticipo, secondo i metodi previsti al comma 3 dell'art.61 del Regolamento summenzionato.

Il calcolo del funding gap o l'applicazione di metodi forfettari relativamente ad operazioni generatrici di entrate viene registrato all'atto della selezione delle operazioni – e prevede il completamento da parte del Beneficiario dell'*Allegato 3 - Modello di calcolo della spesa ammissibile per le operazioni che generano entrate dopo il completamento dell'intervento (ai sensi dell'art. 61 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) al Manuale operativo delle Procedure*. Il perfezionamento di tale calcolo può essere, inoltre, effettuato in sede di convenzionamento dell'intervento o a valle della decisione della Commissione in merito al finanziamento di Grandi Progetti (in relazione alla fattispecie, si rimanda agli art. 102 e 103 del Reg. (UE) 1303/2013).

### **Le spese ammissibili**

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 69, delinea il quadro delle norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile e stabilisce che i contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili purchè: *i)* il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non superi il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione; *ii)* il valore attribuito ai contributi in natura non superi i costi generalmente accettati sul mercato in questione; *iii)* il valore e la fornitura dei contributi possano essere valutati e verificati in modo indipendente; *iv)* nel caso di terreni o immobili, possa essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro; *v)* nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione sia stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Parimenti, le spese di ammortamento si possono considerare ammissibili se: *i)* ciò è consentito dalle norme del programma; *ii)* l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a)<sup>3</sup>; *iii)* i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione; *iv)* all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Al quadro fornito, occorre considerare in aggiunta le specifiche disposizioni del Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR che delinea l'ambito di applicazione del sostegno europeo indicando tra le attività finanziabili: *i)* gli investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a investimenti nelle PMI; *ii)* gli investimenti produttivi che concorrono alla realizzazione delle priorità d'investimento relative al rafforzamento della ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione ed il sostegno della transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori, e, laddove tali investimenti comportano una cooperazione tra grandi imprese e PMI, il miglioramento dell'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime; *iii)* gli investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente, dei trasporti e TIC; *iv)* gli investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, economiche ed educative; investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture di ridotte dimensioni, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle

---

<sup>3</sup> Rimborsato dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti.

imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e a investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese.

### **Le spese non ammissibili**

Le spese non ammissibili al sostegno dei Fondi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. sono: *i)* gli interessi passivi (a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia); *ii)* l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile; *iii)* l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Inoltre, in forza del principio di stabilità delle operazioni di cui all'art. 71, con riferimento ad un'operazione che comporti investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue: *a)* la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma; *b)* il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; *c)* una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Tale termine viene posticipato a dieci anni, laddove l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI.

In più, nel caso in cui le operazioni si configurino come aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107 del TFUE, andrà rispettata la relativa regolamentazione, in attuazione del principio di conformità alla normativa UE e nazionale applicabile di cui all'art. 6 del Reg. 1303/2013 e ss.mm.ii.. Infatti, il medesimo regolamento all'art. 132 stabilisce che possono essere certificate: *i)* spese effettivamente sostenute dai Beneficiari, se il contributo pubblico corrispondente è stato versato al Beneficiario stesso dall'Organismo che concede l'aiuto; oppure *ii)* anticipi versati al Beneficiario dall'Organismo che concede l'aiuto di Stato, qualora siano soddisfatte le seguenti tre condizioni cumulative, ovvero se tali anticipi: *a)* siano soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro; *b)* non siano superiori al 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione; *c)* siano coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 dicembre 2023, se anteriore; in caso contrario la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza. Con specifico riguardo al FESR, quest'ultimo, come stabilito dal Regolamento (UE) n. 1301/2013, non sostiene: *i)* la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari; *ii)* gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE; *iii)* la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco; *iv)* le imprese in difficoltà; *vi)* gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.

- Le spese ammissibili secondo la disciplina nazionale

Nel rispetto della cornice regolamentare descritta e ferme restando le disposizioni in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)<sup>4</sup>, il RDC prevede, altresì, che l'ammissibilità delle spese venga determinata in base a norme nazionali.

A livello nazionale, le principali norme che dettano i requisiti in materia di ammissibilità per gli interventi da finanziare nell'ambito del PON fanno riferimento all'Accordo di Partenariato dell'Italia e alla normativa nazionale sulla spesa ammissibile approvata con Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 22/2018).

## 6. Condizioni specifiche concernenti i prodotti e i servizi da fornire nell'ambito dell'operazione anche con riferimento al piano finanziario

Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del Programma, ai sensi dell'art. 125 par. 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., l'Autorità di Gestione verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

I requisiti specifici a cui i prodotti/servizi forniti dal beneficiario nell'ambito del progetto finanziato devono rispondere riguardano aspetti peculiari relativi principalmente a: *a)* la fase di selezione delle operazioni; *b)* la fase di attuazione delle operazioni e di rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione delle opere/attività; *c)* il monitoraggio e la valutazione delle realizzazioni e dei risultati conseguiti con l'intervento finanziato.

### *a) La fase di selezione delle operazioni*

Come dettagliato nel Manuale Operativo delle Procedure (MOP) dell'AdG, le modalità di selezione delle operazioni individuate dal Programma rispondono alle specificità del settore, il cui sviluppo si basa su un approccio di sistema coerente con le linee d'azione strategiche stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l'assetto programmatico del PON. In particolare, le procedure di attivazione in uso sono riconducibili al completamento dei progetti derivanti dal PON Reti e Mobilità 2007-2013 per cui la procedura di fasizzazione a valere sul PON I&R 2014-2020 abbia avuto esito positivo, nonché a strumenti procedurali di tipo negoziale/concertativo tra cui rientrano gli inviti a presentare proposte/manifestazione d'interesse e i percorsi partecipativi ITS e ALI.

La valutazione preliminare sull'ammissibilità generale è svolta dal Responsabile di Linea d'Azione (RLA), il quale, preliminarmente alla riunione del Gruppo di Valutazione, procede a verificare, in base alla procedura di attivazione esperita, il rispetto delle modalità di presentazione delle proposte progettuali e la presenza della documentazione inerente la normativa in materia d'impatto ambientale (VAS, VIA, ecc.), gli aiuti di Stato (e loro applicabilità), nonché gli aspetti di carattere economico-finanziario quali, a titolo esemplificativo, l'analisi costi benefici, il calcolo del *funding gap*, la generazione di entrate nette, ed altri elementi quali la presenza del cronoprogramma delle attività, la sussistenza della capacità amministrativa, finanziaria e operativa del Beneficiario, ecc..

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01).

La fase di valutazione definitiva spetta al Gruppo di Valutazione (GdV) che può accompagnare la propria disamina con riserve specifiche (in merito al completamento di elementi di ammissibilità quali acquisizione di autorizzazione ambientali, aiuti, ecc, completamento del processo di fasizzazione, acquisizione della decisione per i Grandi progetti) e/o con raccomandazioni/prescrizioni (in merito alla capacità amministrativa, finanziaria e operativa del Beneficiario, gestione e trattamento di specifici rischi, e quant'altro possa trovare poi esplicitazione anche nella convenzione di finanziamento con il Beneficiario).

L'Autorità di Gestione formalizza gli esiti del Gruppo di Valutazione con l'elenco dei progetti selezionati e respinti ed, effettuata una verifica sulle coperture finanziarie, predispone un elenco dei progetti ammessi ed una *long list* dei progetti coerenti ma non rientranti nella disponibilità finanziaria del Programma. In caso di approvazione, l'Autorità di Gestione stipula una convenzione di finanziamento con il titolare di progetto al fine di esplicitare i diritti, i doveri e le procedure da seguire per la gestione del progetto.

Il piano finanziario di riferimento – incluse le fonti di finanziamento diverse dal PON IeR 2014-2020, previste a copertura del costo complessivo - dell'intervento, le attività da realizzare ed il relativo cronoprogramma, sono contenute nel progetto approvato con provvedimento emanato dall'Amministrazione e riportato nella Convenzione sottoscritta tra l'AdG ed il Beneficiario al fine di disciplinare i diritti e gli oneri sottesi alla concessione del finanziamento a valere sul PON I&R FESR 2014-2020 per l'implementazione di una specifica operazione.

La Convenzione, dunque, è il documento che regola i rapporti tra l'AdG e il Beneficiario, allo scopo di assicurare l'attuazione dell'operazione finanziata a valere sulle risorse del PON. La Convenzione descrive l'oggetto e l'importo per cui è concesso il finanziamento dell'operazione selezionate e sancisce gli oneri in capo al Beneficiario (in termini di informazioni e pubblicità, attuazione, monitoraggio, rendicontazione della spesa e conservazione documentale dell'operazione, ma anche struttura organizzativa del beneficiario, etc) e dell'Autorità di Gestione.

*b) La fase di attuazione delle operazioni e di rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione delle opere/attività*

Il Beneficiario del progetto finanziato a valere sul PON I&R, nella fase di attuazione dell'intervento e di rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione delle opere/attività finanziate, è tenuto a svolgere le seguenti attività:

- fornire il Codice Unico di Progetto (CUP) del progetto finanziato (cfr. Cap. 7 seguente);
- presentare eventuali richieste di varianti di progetto, di proroghe, subentri e rinunce, per consentire all'Autorità di Gestione di: *i)* effettuare l'istruttoria delle eventuali richieste avanzate; *ii)* approntare gli appositi atti istruttori propedeutici alla predisposizione dell'atto di approvazione/rifiuto delle istanze pervenute; *iii)* ricevere e gestire i piani finanziari modificati a seguito della revisione dei costi operata in sede di variante dell'intervento;
- mantenere un sistema di contabilità separata o codifica contabile adeguata, per tutte le transazioni relative al progetto finanziato (vedi più in dettaglio par. 7 seguente);
- fornire al RLA la documentazione e le attestazioni necessarie a consentire la verifica del possesso e, ove previsto, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità del progetto al PON;
- garantire i flussi informativi e documentali ed il caricamento nell'ambito del Sistema informativo del PON della documentazione amministrativa, contabile relativi al progetto finanziato. In particolare, per quanto riguarda la documentazione contabile occorre fornire i documenti giustificativi della

spesa effettivamente sostenuta: fatture quietanzate e/o documentazione probatoria equivalente relativamente a tutti gli elementi oggetto della fornitura/prestazione (servizi, opere, forniture, ecc.);

- garantire la costituzione, l'aggiornamento e la conservazione della documentazione inerente il progetto finanziato, nel rispetto delle modalità e delle scadenze previste dalla disciplina comunitaria e nazionale vigente, garantendo l'accesso a tale documentazione e/o fornendo atti, informazioni e dati necessari nonché assicurando l'accesso ai luoghi ove si realizza il progetto agli organismi legittimati a farne richiesta (cfr. Capitolo 7 seguente);
- attenersi al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, appalti pubblici ed impatto ambientale;
- osservare la normativa inerente gli obblighi di informazione e comunicazione a carico dei Beneficiari ai sensi dell'art.115 del RDC (e relativo Allegato XII) e degli artt. 4 e 5 del Regolamento di Esecuzione n. 821/2014 (cfr. Cap. 9 seguente);
- garantire la realizzazione del progetto approvato e finanziato, assicurando il completamento, il collaudo (ove previsto) e la funzionalità delle opere/attività realizzate con il contributo pubblico del PON nonché il rispetto del principio di stabilità delle operazioni di cui all'art. 71 del RDC.

*c) Il monitoraggio e la valutazione delle realizzazioni e dei risultati conseguiti con l'intervento finanziato*

Il Beneficiario, al fine di garantire lo svolgimento da parte dell'Autorità di Gestione delle attività di sorveglianza e di reporting del PON è tenuto a:

- garantire lo svolgimento del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del progetto finanziato, assicurando la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati;
- garantire, secondo modalità e tempi indicati dall'AdG, la documentazione, le informazioni e gli elaborati inerenti il progetto finanziato necessari per la realizzazione delle attività di valutazione e Comunicazione.

## 7. Informazioni da conservare e da comunicare

Nel quadro delle misure volte a garantire la gestione del Programma, l'Autorità di gestione, ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. è chiamata ad istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., l'AdG assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 euro siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. Nel caso di operazioni diverse, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Il beneficiario, pertanto, è tenuto a conservare la documentazione amministrativa, tecnica e contabile del progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Se i documenti sono conservati su

supporti per i dati, questi devono essere comunemente accettati secondo la procedura per la certificazione della conformità al documento originale, secondo quanto stabilito dalle autorità nazionali, garantendo che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit (paragrafo 5 art. 140), gli originali non sono necessari.

In tale cornice regolamentare, al fine di assicurare che i documenti giustificativi relativi alle spese ed alle verifiche siano conservati e resi disponibili in caso di ispezione dei soggetti aventi diritto, l'AdG provvede ad identificare tale obbligo, tra gli adempimenti presenti in convenzione a carico dei beneficiari e a verificarne il rispetto durante lo svolgimento delle verifiche in loco sulle operazioni.

Inoltre, ai fini di una corretta e sicura gestione, classificazione e conservazione della documentazione giustificativa relativa alle spese e alle verifiche riguardanti ciascuna operazione cofinanziata, l'AdG ha previsto l'implementazione del Sistema informativo gestionale, quale sistema informatico conforme alle norme di sicurezza riconosciute, atte a garantire che i documenti conservati rispettino le prescrizioni giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit.

In particolare l'AdG utilizza il Sistema Informativo del PON "SIPONier" in tutte le fasi del processo di gestione del Programma Operativo sia nei rapporti con il Beneficiario che nei rapporti con le altre Autorità del Programma, al fine di garantire un unico punto per accedere ai dati ed ai documenti relativi ai progetti oggetto di cofinanziamento.

Il Beneficiario nell'interazione con l'AdG è quindi tenuto all'utilizzo del "SIPONier" per la presentazione di tutte le informazioni e di tutti i documenti richiesti ai fini della selezione, del monitoraggio, della valutazione e del pagamento delle operazioni di propria competenza.

Per favorire tale interazione il sistema offre un motore di "Work Flow" e diverse modalità di "colloquio" con il Beneficiario, a partire da quella più semplice di utilizzo manuale dell'applicazione - dove è comunque guidato e supportato nei diversi adempimenti previsti dalla convenzione - a quella più sofisticata della cooperazione applicativa tra sistemi informativi.

Di seguito si sintetizzano i principali momenti nei quali il Beneficiario è chiamato all'utilizzo del sistema informativo:

- Selezione delle operazioni, in tale fase il Beneficiario sarà tenuto:
  - alla presentazione della proposta progettuale e dei relativi documenti; il sistema guida l'utente in tale fase in termini di verifiche di "completezza" e "coerenza" della proposta progettuale e della documentazione fornita rispetto a quanto previsto dalla procedura di attivazione (ad es. completezza della documentazione fornita e presenza e validità delle "firme digitali" per i documenti che ne necessitano);
  - alla eventuale presentazione di chiarimenti / integrazioni eventualmente richiesti nel corso della valutazione della proposta da parte degli organi competenti;
- Monitoraggio: il Beneficiario deve presentare in forma elettronica i dati e i documenti richiesti sia per soddisfare le esigenze connesse con il Monitoraggio da parte dell'IGRUE che per soddisfare le successive esigenze informative e documentali di supporto alla valutazione delle domande di rimborso; relativamente ai dati, il sistema consentirà di presentarli, fruendo di apposite istruzioni (Manuale utente e protocolli di colloquio allegati):
  - Utilizzando apposite maschere di caricamento all'interno del Sistema Informativo;
  - Effettuando l'upload di file in formato XML / Excel;

- Utilizzando modalità più evolute di “cooperazione applicativa” (scambio dati via Web Services).

Anche con riferimento ai documenti sono disponibili forme più o meno evolute tecnologicamente per lo scambio dei dati (vedi di seguito “sistema documentale”).

Il sistema offre inoltre apposite funzionalità per supportare la verifica della “qualità”, della “completezza” e della “coerenza” delle informazioni fornite;

- Presentazione delle Domande di Rimborso: il sistema supporta il Beneficiario nel colloquio con il MIT per la presentazione delle DdR e per la gestione dei chiarimenti e/o delle integrazioni eventualmente richiesto nel corso delle diverse verifiche da parte delle autorità competenti.

Per favorire tali adempimenti, l’AdG mette a disposizione del Beneficiario anche un **sistema documentale** che potrà essere alimentato dal Beneficiario sia manualmente, attraverso “upload” dei documenti necessari nelle diverse fasi che lo richiedano, che automaticamente, attraverso “cooperazione applicativa” tra sistemi informativi.

Quest’ultima modalità (cooperazione applicativa) prevede che il Beneficiario sia in grado di esporre via Web Services i propri documenti progettuali, preventivamente organizzati per progetto (CUP), area di monitoraggio (CIG, Impegno di spesa, etc.) e tipologia (titoli di spesa, documenti di collaudo, etc.).

Tali documenti e le relative classificazioni a quel punto potranno essere importati in automatico dal SI, contestualmente all’acquisizione dei dati di monitoraggio ovvero in fasi precedenti o successive, laddove previsto dal Si.Ge.Co. e/o esplicitamente richiesto dal RLA o da altra Autorità del Programma.

Allo scopo, ad integrazione del manuale utente, è fornito un documento (c.d. Protocollo di colloquio) che consentirà al Beneficiario di organizzarsi per implementare sui propri sistemi informativi il servizio per la cooperazione con il sistema informativo del PON I&R.

Per il dettaglio sulle funzionalità riguardanti le modalità di raccolta e conservazione delle informazioni previste dal SIPONIR, si rimanda al manuale utente e ai relativi allegati, che sono messi a disposizione dei beneficiari sul sito del PON (<http://ponir.mit.gov.it/>) .

## 8. Procedure per garantire un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative a un'operazione

L’art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii. stabilisce che l’AdG debba garantire che i beneficiari coinvolti nell’attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ad un’operazione. L’AdG provvede ad identificare tale obbligo, tra gli adempimenti presenti in convenzione a carico dei beneficiari e a verificarne il rispetto durante lo svolgimento delle verifiche in loco sulle operazioni; in entrambi i casi — sistema di contabilità separata o codificazione contabile adeguata — il sistema contabile del Beneficiario deve essere ispirato al criterio della massima trasparenza.

Inoltre, come anche disciplinato dalla convenzione, il beneficiario è tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. e nella fattispecie è tenuto a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa;
- effettuare i pagamenti ai soggetti attuatori tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- riportare sugli strumenti di pagamento adottati, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, sia il codice identificativo di gara (CIG)<sup>5</sup>, attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e il codice unico di progetto (CUP). Quest'ultimo, costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, identifica e accompagna un progetto d'investimento pubblico, sin dalla sua nascita e in tutte le fasi della sua vita. L'art. 11 della legge 3/2003 prevede l'obbligatorietà del codice CUP per i progetti d'investimento pubblico a partire dal 1° gennaio 2003 ed, in particolare, la richiesta del CUP è obbligatoria per gli interventi rientranti nel Quadro Strategico Nazionale (QSN), nella programmazione dei Fondi SIE e nel Fondo di Sviluppo e Coesione. Il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi al progetto d'investimento e nelle banche dati dei vari sistemi informativi comunque interessati a progetti d'investimento pubblico<sup>6</sup>.

## 9. Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Il Beneficiario di una operazione è tenuto a svolgere le attività necessarie per informare e comunicare al pubblico in merito al sostegno ricevuto nel quadro del PON I&R FESR 2014-2020, coerentemente con le disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. (Allegato XII, punti 2 e 3), dal Regolamento d'esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione (artt. 4 e 5), dalla Convenzione ed in linea con la Strategia di comunicazione del Programma.

In particolare, tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del Beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando l'emblema dell'Unione ed un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Inoltre, durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto fornendo, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Più dettagliatamente:

- per ogni operazione sostenuta dal FESR che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo superi l'importo di 500.000,00 euro, il Beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti, realizzato utilizzando il format che l'Autorità di Gestione mette a disposizione;
- per tutte le operazioni che non rientrano nel precedente punto, il Beneficiario deve collocare almeno un poster di formato minimo A3 con informazioni sul progetto e che indichi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Il poster deve essere collocato in un luogo facilmente visibile per il pubblico

---

<sup>5</sup> Per ulteriori informazioni si confronti il sito web dell'Autorità Nazionale Anticorruzione <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FAQtracciabilita>

<sup>6</sup> Per ulteriori informazioni si confronti il sito web Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

(come, ad esempio, l'area di ingresso di un edificio) e dovrà essere realizzato utilizzando il format che l'Autorità di Gestione mette a disposizione.

Inoltre, entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, indicante il nome e l'obiettivo principale dell'operazione, in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri: *i)* il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500.000 euro; *ii)* l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Per l'uso del simbolo dell'Unione europea nel quadro dei programmi UE, al fine di garantire l'armonizzazione dell'identità visiva delle misure di informazione e di comunicazione delle operazioni nel settore della politica di coesione, si rimanda agli artt. 4 e 5 e all'Allegato II "Istruzioni per la creazione dell'emblema e definizione dei colori standard" del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014.

Al fine di fornire degli orientamenti chiari ed omogenei ai beneficiari in materia di informazione e pubblicità, l'AdG metterà a disposizione delle specifiche linee guida contenenti anche indicazioni circa il *lay-out* grafico caratteristico del Programma e gli standard regolamentari cui attenersi che saranno disponibili, nelle more della definizione del nuovo sito web del "PON Infrastrutture e Reti" FESR 2014-2020, sul sito del PON Reti e Mobilità FESR 2007-2013 nella sezione riservata al PON I&R<sup>7</sup>, nonché sul sito istituzionale del MiT<sup>8</sup>.

## 10. Modalità di accesso alle informazioni e gli orientamenti necessari per lo svolgimento delle attività in capo ai beneficiari

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. stabilisce che l'Autorità di Gestione assicuri, conformemente alla strategia di comunicazione, che l'articolazione strategica del Programma e le opportunità di finanziamento vengano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate, con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dai fondi in questione. A tal fine, l'AdG garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti con riferimento, in particolare, ai seguenti elementi minimi:

- le opportunità di finanziamento e gli inviti a presentare domande;
- le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell'ambito di un programma operativo;
- una descrizione delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;
- i criteri di selezione delle operazioni da sostenere;
- i contatti a livello nazionale, regionale o locale che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi;
- la responsabilità dei potenziali beneficiari circa l'onere d'informare il pubblico rispetto allo scopo dell'operazione e al sostegno all'operazione da parte dei fondi.

Inoltre, nel quadro della Convenzione di concessione del finanziamento e degli obblighi relativi alle fasi di attuazione degli interventi pubblici, l'AdG informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione dell'inclusione di quest'ultimi nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi

<sup>7</sup> Cfr. <http://ponreti.mit.gov.it/index.php/programma/pon-infrastrutture-e-reti-2014-2020>

<sup>8</sup> Cfr. <http://www.mit.gov.it/>

dell'articolo 115, paragrafo 2 del Regolamento 1303/2013 e ss.mm.ii. fornendo, anche attraverso la pubblicazione sul sito del Programma, informazioni e strumenti di comunicazione, comprendenti modelli in formato elettronico, opuscoli, pieghevoli, *depliant*, *brochure*, quaderni tematici nonché, coerentemente alle disposizioni del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), indicazioni in merito alle modalità di partecipazione alle sessioni informative e/o formative riguardanti l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria come seminari, workshop, tavole rotonde; ulteriori strumenti nella disponibilità dell'AdG per la diffusione delle informazioni sono la comunicazione on-line (sito web dedicato e social), il ricorso ai media e la partecipazione/organizzazione di eventi quali convegni e manifestazioni fieristiche.

## 11. Principali riferimenti amministrativi per il beneficiario

Soggetto	Organismo / Dirigente / Nominativo responsabile	Contatti
Autorità di Gestione	<i>Annamaria Poso</i> MIT - DG Sviluppo del Territorio, Programmazione e Progetti Internazionali Divisione II	✓ Mail: <a href="mailto:annamaria.poso@mit.gov.it">annamaria.poso@mit.gov.it</a> ✓ Pec: <a href="mailto:dg.prog-div2@pec.mit.gov.it">dg.prog-div2@pec.mit.gov.it</a> ✓ Tel: 06 44 12 61 86
Autorità di certificazione	<i>Maria Giovanna Sgariglia</i> MIT - DG Sviluppo del Territorio, Programmazione e Progetti Internazionali Divisione V	✓ Mail: <a href="mailto:maria.sgariglia@mit.gov.it">maria.sgariglia@mit.gov.it</a> ✓ Pec: <a href="mailto:dg.prog-div6@pec.mit.gov.it">dg.prog-div6@pec.mit.gov.it</a> ✓ Tel: 06 44 12 44 40
Autorità di Audit	<i>Mario Vella</i> Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) presso l'Agenzia per la coesione territoriale – Settore	✓ Mail: <a href="mailto:mario.vella@agenziacoesione.gov.it">mario.vella@agenziacoesione.gov.it</a> ✓ Pec: <a href="mailto:uvec@pec.agenziacoesione.gov.it">uvec@pec.agenziacoesione.gov.it</a> ✓ Tel: 06 96 51 79 73
Responsabile verifiche di gestione	<i>Nicolino Carrano</i> MIT - DG Sviluppo del Territorio, Programmazione e Progetti Internazionali Divisione II – UCIL asse I e II	✓ Mail: <a href="mailto:nicola.carrano@mit.gov.it">nicola.carrano@mit.gov.it</a> ✓ Pec: <a href="mailto:dg.prog-div2@pec.mit.gov.it">dg.prog-div2@pec.mit.gov.it</a> ✓ Tel: 06 44 12 64 67
Responsabile Linea di Azione I.1.1 e Linea di Azione I.1.2	<i>Nunzio Di Martino</i> MIT - DG Sviluppo del Territorio, Programmazione e Progetti Internazionali Divisione II	✓ Mail: <a href="mailto:nunzio.dimartino@mit.gov.it">nunzio.dimartino@mit.gov.it</a> ✓ Pec: <a href="mailto:dg.prog-div2@pec.mit.gov.it">dg.prog-div2@pec.mit.gov.it</a> ✓ Tel: 06 44 12 51 63
Responsabile Linea di Azione I.2.1	<i>Paola Boscaino</i> MIT - DG Sviluppo del Territorio, Programmazione e Progetti Internazionali Divisione II	✓ Mail: <a href="mailto:paola.boscaino@mit.gov.it">paola.boscaino@mit.gov.it</a> ✓ Pec: <a href="mailto:dg.prog-div2@pec.mit.gov.it">dg.prog-div2@pec.mit.gov.it</a> ✓ Tel: 06 44 12 31 08
Responsabile Linea di Azione II.1.1 e della II.1.2	<i>Giovanni Infante</i> MIT - DG Sviluppo del Territorio, Programmazione e Progetti Internazionali Divisione II	✓ Mail: <a href="mailto:giovanni.infante@mit.gov.it">giovanni.infante@mit.gov.it</a> ✓ Pec: <a href="mailto:dg.prog-div2@pec.mit.gov.it">dg.prog-div2@pec.mit.gov.it</a> ✓ Tel: 06 44 12 32 13
Responsabile Linea di Azione II.1.3 e Linea di Azione II.2.2	<i>Gianluca Martini</i> MIT - DG Sviluppo del Territorio, Programmazione e Progetti Internazionali Divisione II	✓ Mail: <a href="mailto:gianluca.martini@mit.gov.it">gianluca.martini@mit.gov.it</a> ✓ Pec: <a href="mailto:dg.prog-div2@pec.mit.gov.it">dg.prog-div2@pec.mit.gov.it</a> ✓ Tel: 06 44 12 63 77

## Allegati

### *Allegato 1: Principali riferimenti normativi*

#### Normativa applicabile ai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (SIE)

- Comunicazione della Commissione Europea COM(2010) 2020 *final* del 3 marzo 2010, "Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012;
- Position Paper della Commissione europea sull'Italia, del 9 novembre 2012, che invita le istituzioni italiane a sostenere la qualità, l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione, attraverso gli obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di "Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime" e di "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'Amministrazione pubblica efficiente";
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, come modificato dal Reg. (UE) n. 1046/2018;
- Regolamento (CE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della commissione del 30 settembre 2013 che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Decisione di esecuzione della Commissione (2014/99/UE) del 18 febbraio 2014 che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020;
- Decisione di esecuzione della Commissione (2014/190/UE) del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 480/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo

per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato;
- Regolamento (UE) n. 481/2014 della Commissione del 4 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione;
- Regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. 522/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme

dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale;

- Regolamento di esecuzione (UE) N. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (di seguito Fondi SIE), adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 e s.m.i.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 19 giugno 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
- Regolamento delegato (UE) 1970/2015 della commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2015/1076 della commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento delegato (UE) 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Principali Linee Guida della Commissione (EGESIF) di riferimento:

- EGESIF\_14-0010\_IT Linee guida per la valutazione dei sistemi di gestione e controllo;
- EGESIF\_14-0021-00 Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate;
- EGESIF\_14-0011-02, Linee guida per gli Stati membri sulla strategia di audit;
- EGESIF\_14-0012-02, Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione;
- EGESIF\_14-0013\_IT Linee guida per gli Stati membri sulla procedura di designazione;
- EGESIF\_14-0017, Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC);
- EGESIF\_14-0038 Piani d'azione comuni;
- EGESIF\_14-0039 Guidance for Member States on Article 37(2) CPR– Ex-ante assessment;
- EGESIF\_14-0040 Guidance for Member States on Financial Instruments – Glossary;
- EGESIF\_14-0041 Guidance for Member States on Article 37(4) CPR– Support to enterprises/working capital;
- EGESIF\_15-0002-03 final, Linee guida per gli Stati membri sulla relazione annuale di controllo e sul parere di audit;
- EGESIF\_15-0005 Guidance for Member States on Definition and use of repayable assistance in comparison to financial instruments and grants;
- EGESIF\_15-0006 Guidance for Member States on Article 41 CPR - Requests for payment;
- EGESIF\_15-0007-02 final, Linee guida aggiornate per gli Stati membri sul trattamento degli errori comunicati nell'ambito delle relazioni annuali di controllo;
- EGESIF\_15-0008-03, Linee guida per gli Stati membri sull'elaborazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale;
- EGESIF\_15-0010-01, Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato;
- EGESIF\_15-0012 Guidance for Member States on CPR\_37\_7\_8\_9 Combination of support from a financial instrument with other forms of support;
- EGESIF\_15-0015-01 FI Reporting instructions;
- EGESIF\_15-0016 Guida orientativa per gli Stati membri sull'Audit dei Conti;
- EGESIF\_15-0017 Guida orientativa per gli Stati Membri sugli importi ritirati, importi recuperati, importi da recuperare e importi non recuperabili;
- EGESIF\_15-0018 Guida orientativa per gli Stati Membri sulla preparazione, esame e accettazione dei conti;
- EGESIF\_15-0031 Guidance for Member States on Interest and Other Gains Generated by ESI Funds support paid to FI (Article 43 CPR);
- EGESIF\_15-0035 Guidance for Member States on the calculation of total eligible costs to apply for major projects in 2014-2020;

Normativa di carattere trasversale di derivazione europea e nazionale:

- Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

- Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo;
- Pubblicazione della Commissione europea "Appalti pubblici orientamenti per i funzionari responsabili degli appalti sugli errori più comuni da evitare nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d'investimento europei";
- LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- Comunicazione della Commissione orientamenti sugli aiuti di stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (2014/c 99/03);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Direttiva del Consiglio (85/337/CEE) del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili.

